

Cinque piccoli dubbi sulla Posta Elettronica Certificata - PEC

(Per i cittadini è un diritto o è un dovere?)

Augusto Scatolini (webmaster@comunecampagnano.it)

Responsabile Settore III – Politiche Tributarie e Sistema Informativo

Comune di Campagnano di Roma

Ver. 1.0 Giugno 2010

1) In una Amministrazione Pubblica come un Comune, la PEC sostituisce tutte le normali caselle di posta elettronica?

Il dubbio nasce dalla tesi di alcuni esperti del settore secondo la quale la PEC, il cui indirizzo è pubblico anche perché deve essere pubblicizzato sulla home page del sito internet di un comune, è l'unico mezzo di comunicazione elettronica da parte del cittadino anche se questo non è obbligato a dotarsi di PEC come le imprese costituite in forma societaria (entro il 2011) o i professionisti.

Cronologicamente, il cittadino ha comunicato con la Pubblica Amministrazione Centrale PAC o Pubblica Amministrazione Locale PAL, (in questo caso con il Comune) o di persona o per corrispondenza o per telefono o per fax. Ha usato la Corrispondenza ordinaria per comunicazioni ordinarie e la corrispondenza straordinaria (raccomandata con ricevuta di ritorno) per comunicazioni straordinarie.

Con l'avvento dell'informatica e la diffusione capillare di strumenti come la posta elettronica, qualche cittadino ha iniziato a comunicare con la PAC/PAL tramite questo mezzo in sostituzione della comunicazione ordinaria cartacea, questo per la scarsa e dubbia efficacia legale della e-mail normale. Che poi l'amministrazione legga e/o risponda a questi messaggi con lo stesso mezzo è una questione che esula da questo scritto.

Poi con l'avvento della PEC, che il cittadino poteva (e può ancora) acquistare prima e ricevere gratuitamente ora, il cittadino può comunicare con la PAC/PAL tramite questo mezzo, praticamente in sostituzione della vecchia raccomandata con ricevuta di ritorno. Una differenza c'è: la raccomandata si considera perfezionata alla ricezione da parte del destinatario mentre la PEC si considera conclusa alla consegna della stessa sulla casella postale del destinatario, non è difficile concordare che la differenza sia notevole.

Le novità, in questo caso, sono due: la prima è che il cittadino deve comunicare preventivamente alla PAC/PAL l'intenzione di voler utilizzare questo mezzo di comunicazione, la seconda è che la PAC/PAL, questa volta, ha l'obbligo di accettare e quindi di rispondere utilizzando lo stesso mezzo. Se tutto questo viene letto come un diritto in più per il cittadino, come in effetti è, e non come un limite di uso esclusivo di un mezzo, che non può essere imposto per legge al cittadino, per ora, allora si può concludere che la PEC non sostituisce affatto tutti gli altri mezzi di comunicazione.

Risulta quindi logico immaginare che il comune risponderà al cittadino con lo stesso mezzo scelto dal cittadino stesso: posta ordinaria, posta straordinaria, posta elettronica normale e/o posta elettronica certificata.

Un altro elemento a favore di questa tesi è la particolare configurazione di default della PEC che le impedisce di ricevere, come è giusto che sia, messaggi da caselle di posta elettronica non certificate.

E ancora, se si fa la ricerca della PEC di una determinata PA sul sito <http://paginepecpa.gov.it> dopo aver preso visione dell'indirizzo PEC (se la ricerca ha dato esito positivo), a destra, sulla stessa pagina, appare un avviso che riporta: “**Attenzione!** Se vuoi contattarci attraverso questi indirizzi PEC ricordati di usare **il tuo indirizzo PEC** (Posta elettronica certificata)”

E' sottinteso che il cittadino non è dotato di PEC e vuole comunicare con la PAC/PAL userà la propria casella di posta normale per scrivere alla casella di posta normale del destinatario.

2) Il cittadino munito di PEC è obbligato ad usarla (perlomeno in ricezione)?

Per quanto riguarda i cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 82/05 sembrerebbe di no, infatti si legge “ . . i **soggetti che ne fanno richiesta e hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo . .** ” infatti è un diritto e non un dovere. Secondo questa norma il comune che non ha ricevuto richieste in tal senso non può inviare ai propri cittadini alcunché tramite PEC.

Secondo il DPCM 6-5-09 artt. 2 e 3 sembrerebbe di si!

Questa norma è quella che introduce la PEC gratuita per tutti i cittadini e il comma 4 dell'art. 3 riporta testualmente “**La volontà del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano.**”

Sembrerebbe di capire che se un cittadino, per un motivo qualsiasi, fa richiesta di una PEC gratuita automaticamente il suo indirizzo PEC viene reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni che da quel momento sono autorizzate a comunicare con questo cittadino tramite PEC.

Sembrerebbe che con questo “stratagemma” si sia risolto il problema del D.Lgs. 82/05 per il quale si sarebbe dovuto fare richiesta e preventivamente dichiarare il proprio indirizzo a tutte le pubbliche amministrazioni o (solamente) a quelle di interesse.

Ma se questa è la ratio della norma doveva essere più esplicita, così si trasforma un diritto in un dovere. Praticamente, con una semplice richiesta fatta via internet viene imposto al cittadino di verificare, tutti i giorni, se sulla propria PEC sia arrivata una multa proveniente dalla polizia stradale di Cuneo o di Milazzo o una cartella esattoriale da qualsiasi ente impositore. Obbliga il cittadino ad avere un sistema informatico connesso ad internet in perfetto stato di funzionamento, sempre. Sembra un contratto capestro che lede gli interessi del cittadino e non una facilitazione per soddisfare più rapidamente i propri diritti.

Ma allora la norma avrebbe dovuto prevedere (e non lo prevede, mi pare) una sorta di recesso, la possibilità di uscire da questo diritto che è diventato un obbligo.

Infine, questa norma “diritto/dovere” riguarda anche coloro i quali hanno acquistato autonomamente una PEC per tutt'altri motivi?

Per esempio per comunicare con l'amministratore del condominio o per disdettare una polizza assicurativa?

3) Come far convivere la PEC e il Protocollo Informatico?

Una problematica, eufemisticamente, sottovalutata è la corretta convivenza tra PEC e Protocollo Informatico.

Premesso che in una PAC/PAL ci possono essere innumerevoli caselle di posta elettronica normali e certificate, dipartimentali, settoriali, degli uffici, dei dirigenti e dei singoli dipendenti.

Premesso che il valore formale di una mail normale è oggetto di infinite disquisizioni:

Deve essere protocollata o meno?

Deve essere protocollato il messaggio della mail o l'eventuale documento informatico allegato?

L'eventuale documento allegato deve essere firmato e scannerizzato?

Oppure deve essere firmato digitalmente?

Ecc. ecc..

Quando si parla di PEC (equivalente alla raccomandata) non c'è dubbio che la posta debba passare per il protocollo, sia in entrata che in uscita.

Può accadere, sicuramente accadrà, che il cittadino mandi una mail tramite PEC ad una PEC qualsiasi della PA/PAC.

Cosa deve fare il funzionario che riceve un messaggio tramite PEC?

La stampa e la porta a mano al Protocollo? (contravvenendo così a tutta la logica della dematerializzazione?)

La inoltra alla PEC del Protocollo?

E come risponde al cittadino questo funzionario?

Inoltra il messaggio con tutti gli allegati al Protocollo che poi si incarica della spedizione via PEC?

Come lo inoltra il messaggio e gli allegati, in formato cartaceo o in formato digitale?

Chi sarà responsabile della mancata o ritardata spedizione?

Se si inoltrano i documenti al protocollo in formato digitale, questi devono essere firmati digitalmente?

Significa che tutti coloro i quali hanno una PEC devono necessariamente avere un dispositivo di firma digitale?

Il messaggio di posta PEC deve avere un suo numero di protocollo o è lo stesso del documento allegato?

E se gli allegati sono più di uno quanti numeri di protocollo sono necessari?

4) I dipendenti pubblici possono/devono usare la PEC verso l'Amministrazione (datore)?

Il D.Lgs. 85/05 con l'art. 47 (tutt'ora vigente) impone alla pubblica amministrazione di usare la posta elettronica normale per comunicare con i propri dipendenti

Il D.L. 185/08 con l'art. 16-bis impone alla pubblica amministrazione di usare la posta elettronica certificata per comunicare con i propri dipendenti

Quale delle due?

Il D.P.C.M. 6-5-09 con l'art. 9 dispone che i dipendenti che ricevono la PEC dall'amministrazione di appartenenza possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'[art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 185/08](#).

Il dipendente, in qualità di cittadino, è obbligato ad usare la PEC o può optare?

Il dipendente, in qualità di cittadino, che ha già acquistato la propria PEC ricade nel DPCM o no?

5) Oltre alla PEC, gli Enti Impositori devono avere anche la PECPCT?

Visto che il comune è soggetto attivo di tasse e imposte verso i soggetti passivi residenti sul proprio territorio;

Visto il contenzioso fisiologico che si instaura tra ente impositore e contribuenti;

Appurato che il processo tributario è uno dei 30 riti riconducibili nel Processo Civile;

Preso atto che nel Processo Civile è obbligatorio l'uso della PECPCT – Posta Elettronica Certificata per il Processo Civile Telematico – dal 30 giugno 2010;

Oltre alla PEC, gli Enti Impositori (leggi comuni) devono avere anche la PECPCT?

FINE

Questo documento è rilasciato con licenza Copyleft

(tutti i rovesci sono riservati)

altre miniguide

<http://www.comunecampagnano.it/gnu/miniguide.htm>